

**Comune di Somma Lombardo**

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED  
APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE  
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

## **SOMMARIO**

### **TITOLO I AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

- ART. 1 Oggetto del regolamento
- ART. 2 Occupazioni permanenti e temporanee
- ART. 3 Occupazioni d'urgenza

### **TITOLO II CONCESSIONE DELL'OCCUPAZIONE**

- ART. 4 Domanda di occupazione
- ART. 5 Contenuto della domanda
- ART. 6 Rilascio dell'atto di concessione
- ART. 7 Contenuto dell'atto di concessione
- ART. 8 Rinnovazione, rinuncia della concessione
- ART. 9 Subingresso
- ART. 10 Modifica, sospensione e revoca della concessione
- ART. 11 Decadenza della concessione
- ART. 12 Obblighi del concessionario
- ART. 13 Aree pubbliche destinate al commercio

### **TITOLO III CANONE DI CONCESSIONE**

- ART. 14 Istituzione del canone ed esclusione della Tosap
- ART. 15 Criteri per la determinazione della tariffa del canone
- ART. 16 Tariffa
- ART. 17 Classificazione del suolo pubblico
- ART. 18 Durata dell'occupazione
- ART. 19 Modalità di applicazione del canone
- ART. 20 Occupazioni per l'erogazione di pubblici servizi
- ART. 21 Occupazioni abusive
- ART. 22 Esenzioni
- ART. 23 Soggetto passivo
- ART. 24 Versamento del canone per le occupazioni permanenti
- ART. 25 Versamento del canone per le occupazioni temporanee
- ART. 26 Riscossione del canone
- ART. 27 Omesso od insufficiente versamento
- ART. 28 Recupero del canone evaso e rimborsi
- ART. 29 Sanzioni

### **TITOLO IV NORME FINALI E TRANSITORIE**

- ART. 30 Norma transitoria
- ART. 31 Norme finali
- ART. 32 Sanzioni per violazioni al regolamento

### **ALLEGATO A**

Elenco vie

### **ALLEGATO B**

Tariffe per l'anno 1999

## **TITOLO I AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

### **ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina:
  - le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune;
  - le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al punto precedente, con esclusione di balconi, verande, di bow-windows e simili infissi di carattere stabile;
  - le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed altri impianti a rete per l'erogazione di servizi pubblici, ancorché gestiti in regime di concessione amministrativa;
  - le occupazioni realizzate su tratti di strade statali, regionali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune o delle sue frazioni (come previsto dall'art. 2, comma 7, del D.Lgs. 285/92);
  - le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
2. Per le occupazioni di cui al comma precedente, l'utente è tenuto a pagare al Comune un corrispettivo denominato "canone".
3. Salvi i casi espressamente stabiliti da leggi statali e regionali, o altri regolamenti del Comune, nessuno può occupare spazi ed aree pubbliche senza aver ottenuto la concessione e senza aver pagato il canone di occupazione.
4. Sono escluse dall'applicazione del seguente regolamento le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al Demanio Statale.

### **ART. 2 OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE**

1. Le occupazioni di suolo pubblico si distinguono in permanenti o temporanee:
  - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

### **ART. 3 OCCUPAZIONI D'URGENZA**

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento concessorio, che viene rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente Ufficio Comunale via fax o con telegramma.
3. L'Ufficio provvede ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo l'occupazione è considerata abusiva a tutti gli effetti anche sanzionatori.
4. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

## **TITOLO II CONCESSIONE DELL'OCCUPAZIONE**

### **ART. 4 DOMANDA DI OCCUPAZIONE**

1. Chiunque intenda occupare suolo pubblico, deve farne apposita domanda al comune.
2. Rispetto alla data di inizio dell'occupazione, la domanda va presentata con congruo anticipo, non inferiore comunque, per le occupazioni permanenti a 15 gg. e per quelle temporanee a 5 gg. salvo quanto disposto per le occupazioni d'urgenza previste dall'art.3.
3. La domanda va consegnata all'Ufficio Protocollo Generale.
4. Per le occupazioni che non superano le 12 ore il titolo autorizzativo è costituito dal relativo bollettino di pagamento del canone che potrà essere versato direttamente al Comando Polizia Municipale.

### **ART. 5 CONTENUTO DELLA DOMANDA**

1. La domanda deve contenere:
  - a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale o partita IVA del richiedente;
  - b) l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura;
  - c) l'oggetto dell'occupazione, il periodo per il quale la concessione viene domandata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, nonché i relativi elaborati tecnico-grafici richiesti dal Comune (disegno, planimetria, fotografia ecc. dell'oggetto con il quale si intende occupare l'area), le modalità d'uso;
  - d) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni del presente regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà;
  - e) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito cauzionale se richiesto dal comune solo per irregolarità riscontrate.
2. Dovranno inoltre essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza anche nel caso in cui l'occupazione sia esente dal canone.

### **ART.6 RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE**

1. Le domande pervenute all'Ufficio Protocollo Generale sono assegnate, per l'istruttoria e per la definizione, al competente Ufficio Comunale.
2. In presenza di più domande intese ad ottenere la occupazione del medesimo suolo pubblico la concessione ad occupare viene accordata in base al criterio della priorità nella presentazione della domanda. Nel caso di domande inoltrate tramite posta, la priorità viene stabilita con riferimento alla data di arrivo e se pervenute nello stesso giorno, la concessione viene rilasciata a sorteggio.
3. L'autorità competente dovrà esprimersi sulla concessione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro 10 giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno due giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.
4. Il Comune per le concessioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.
5. Qualora l'occupazione sia finalizzata alla costruzione o all'installazione fissa di manufatto, impianto e/o altre opere che richiedono specifico atto abilitante, le norme di cui ai commi precedenti non si applicano e la richiesta, corredata di quanto previsto nel regolamento edilizio, è oggetto di istruttoria contemporanea a quella per il rilascio della concessione o autorizzazione

edilizia; nel caso di esito positivo delle due istruttorie il rilascio dei due atti abilitativi avviene contestualmente.

6. L'atto di concessione deve essere ritirato prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione e comunque la concessione si intende rilasciata all'atto del ritiro.
7. Il mancato ritiro del predisposto atto di concessione entro 7 gg da quello indicato come data di inizio dell'occupazione equivale ad abbandono della richiesta di occupazione e comporta l'incameramento dell'eventuale cauzione richiesta. Ove l'interessato dimostri che il mancato tempestivo ritiro dell'atto è dipeso da cause di forza maggiore o da gravi motivi, la concessione ad occupare suolo pubblico può essere ugualmente rilasciata anche a sanatoria.

#### ART. 7 CONTENUTO DELL'ATTO DI CONCESSIONE

1. Nell'atto di concessione sono indicate:
  - la durata della occupazione, specificando il termine iniziale ed il termine finale, salvo, per l'occupazione permanente, che non sia espressamente richiesta a tempo indeterminato;
  - le modalità dell'occupazione;
  - la misura dello spazio concesso;
  - le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima;
  - la determinazione del canone dovuto;
  - le modalità ed il termine di pagamento del canone.
2. La concessione è rilasciata
  - senza pregiudizio dei diritti di terzi;
  - con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere connesse all'occupazione;
  - con facoltà da parte del Comune di revocarla con atto motivato per sopravvenute esigenze pubbliche
3. Al termine della concessione il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino nei termini fissati dall'Amministrazione Comunale.

#### ART. 8 RINNOVAZIONE, RINUNCIA DELLA CONCESSIONE

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta. Tale richiesta deve essere redatta con le stesse modalità per il rilascio previste negli articoli precedenti. Per le sole concessioni relative a lavori edili la prima proroga potrà essere richiesta e concessa sull'atto autorizzativo originale; per le successive proroghe dovrà essere riformulata nuova domanda e rilasciata nuova concessione.
2. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento del canone dovuto.
3. Per le occupazioni permanenti il concessionario può porre termine al rapporto concessorio con apposita comunicazione scritta, anche via fax, di rinuncia all'occupazione. La liberazione del canone ha effetto con il termine dell'anno in corso.

#### ART. 9 SUBINGRESSO

1. Per le concessioni relative all'occupazione permanente, la volturazione è consentita – ferme restando le modalità di occupazione e le attività indicate nell'atto concessorio – con l'obbligo di comunicazione all'Ufficio Competente entro 5 gg. Agli effetti del canone la volturazione ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.
2. La volturazione effettuata senza la comunicazione di cui al comma precedente oppure comunicata in ritardo, danno luogo all'irrogazione, nei confronti dell'originario intestatario della concessione, di una sanzione pecuniaria di ammontare pari al 150 per cento del canone

annuo determinato nell'atto concessorio e la concessione divenuta irregolare può essere revocata entro 30 gg della data del verbale di constatazione.

#### ART. 10 MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. Il Comune, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato. In tal caso l'Amministrazione restituirà il canone già pagato per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o altre indennità.
2. In caso di revoca della concessione il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, a rimettere ogni cosa nel pristino stato con immediatezza e comunque entro il termine stabilito dal Comune. In mancanza, vi provvede il Comune a spese del concessionario.

#### ART.11 DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Sono cause di decadenza della concessione:
  - le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto concessorio;
  - le violazioni delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
  - l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamento vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione;
  - la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 365 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto nel caso di occupazioni permanenti, nei 30 giorni successivi nel caso di occupazioni temporanee;
  - per mancato pagamento del canone di concessione;
2. La pronuncia di decadenza comporta la cessazione degli effetti del provvedimento concessorio con effetto dal momento in cui viene pronunciata.
3. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza il canone già pagato non verrà restituito.

#### ART.12 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Le concessioni sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia.
3. Inoltre ha l'obbligo:
  - di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto comunale che autorizza l'occupazione;
  - di mantenere in condizione di ordine e pulizia l'area che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti;
  - di provvedere, a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima.

#### ART. 13 AREE PUBBLICHE DESTINATE AL COMMERCIO

1. Fermo restando quanto previsto dal presente regolamento in materia di canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, per il rilascio delle concessioni di cui al presente articolo, si rimanda alla normativa vigente in materia di commercio su aree pubbliche ed ai relativi regolamenti comunali.

## TITOLO III CANONE DI CONCESSIONE

### ART. 14 ISTITUZIONE DEL CANONE ED ESCLUSIONE DELLA TOSAP

1. L'occupazione di aree e spazi pubblici comporta il pagamento al Comune di un canone determinato nell'atto concessorio.
2. Tali occupazioni sono escluse dall'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

### ART. 15 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) classificazione delle strade;
  - b) entità dell'occupazione espressa in mq o ml;
  - c) durata dell'occupazione;
  - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa, nonché in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione;

### ART. 16 TARIFFA

1. La tariffa base è di:
  - € 22,21 annue al mq e di € 0,310 annue al ml. per l'occupazione permanente
  - € 1,57 giornaliere al mq. e € 0,0206 giornaliere al ml. per l'occupazione temporanea.
2. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia sono determinate applicando alla tariffa base dei coefficienti moltiplicativi tenendo conto dei criteri individuati nell'articolo precedente. Tali tariffe sono indicate nell'allegato B del presente regolamento.

### ART. 17 CLASSIFICAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

1. Agli effetti dell'applicazione del canone il suolo pubblico viene classificato nelle seguenti categorie d'importanza:

categoria I	capoluogo	coefficiente 1,00
categoria II	frazioni	coefficiente 0,90
2. L'elenco di classificazione delle strade, degli spazi e delle altre aree pubbliche comprese nelle due categorie è indicato nell'allegato A del presente regolamento.

### ART. 18 DURATA DELL'OCCUPAZIONE

1. Le occupazioni permanenti scontano il pagamento di un canone per anno solare, indipendentemente dalla durata di inizio o di termine delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono soggette al pagamento di un canone giornaliero che varia a seconda del numero di ore di occupazione:
  - occupazione fino a 6 ore: riduzione del 50%
  - occupazione da 6 a 12 ore: riduzione del 25%
  - occupazione da 12 a 24 ore: tariffa giornaliera interaPer le occupazioni temporanee, il canone come sopra determinato è ridotto:
  - del 30% se la durata nell'anno è superiore ai 15 giorni;
  - del 50% se la durata nell'anno è superiore a un mese, anche non continuativo o se di carattere ricorrente.

#### ART. 19 MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL CANONE

1. Il canone è commisurato alla superficie occupata espressa in metri quadrati o metri lineari con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Non sono assoggettabili al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori al mezzo metro quadrato o lineare.
3. La superficie delle occupazioni sia permanenti che temporanee eccedente i 1.000 mq è calcolata in ragione del 10%. Nel caso specifico di occupazioni con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate al 50% se non superano i 100 mq, al 25% per la parte che eccede i 100 mq e fino ai 1000 mq, al 10% per la parte che eccede i 1000 mq.
4. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.
5. Le occupazioni con distributori di carburante scontano il pagamento del canone calcolato con riferimento alla superficie del suolo occupato, senza riferimento al sottosuolo.
6. In caso di rinuncia volontaria alla occupazione permanente di suolo pubblico il canone annuo cessa di essere dovuto dall'anno successivo a quello in cui è stata comunicata la rinuncia stessa.
7. Se la continuazione dell'occupazione temporanea è resa impossibile da una causa di forza maggiore oppure da provvedimento o fatto del Comune, il rimborso o l'abbuono del canone competono per il periodo di mancata utilizzazione.

#### ART. 20 OCCUPAZIONI PER L'EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI

1. Le occupazioni permanenti realizzati con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, sono assoggettate, in fase di prima applicazione, al canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria pari a €. 0,645 per ciascun utente (con un minimo di €. 56,46).
2. Successivamente la tariffa applicabile sarà quella base prevista per le occupazioni permanenti di categoria corrispondente, ridotta del 50%.

#### ART. 21 OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Per le occupazioni abusive si applica la tariffa dovuta in base al tipo di occupazione aumentata, a titolo di indennizzo, del 50%.
2. Si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile.
3. Si considerano temporanee le occupazioni abusive effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

#### ART. 22 ESENZIONI

1. Sono esenti dal canone:
  - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dalla Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del T.U. delle imposte sui redditi (D.P.R. 917/86), per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
  - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità sebbene di privata pertinenza, le aste delle bandiere;
  - c) le occupazioni di aree cimiteriali;
  - d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico o scarico di merci;

- e) gli accessi carrabili;
  - f) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di pubblico trasporto di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate;
  - g) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
  - h) le occupazioni necessarie per l'esecuzione di opere o lavori appaltati dal Comune,
  - i) le occupazioni con innesti o allacci delle utenze private ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
  - j) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
  - k) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana,
  - l) occupazione di pronto intervento, da segnalare immediatamente al Comando Polizia Municipale, con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti coperti di durata non superiore ad un giorno, purché segnalati immediatamente al Comando di Polizia Municipale;
  - m) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno di negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
  - n) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle tre ore e preventivamente autorizzate dalla Polizia Municipale;
  - o) occupazioni effettuate da partiti politici per superfici non superiori ai 10 mq. secondo quanto previsto dall'art. 67 della L. 549/95;
  - p) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche purché di durata non superiore a 5 (cinque) giorni consecutivi destinate allo svolgimento di manifestazioni:
    - a) dei partiti politici
    - b) religiose, assistenziali, celebrative, sportive e del tempo libero, se patrocinate dal comune o da un comune dei distretti di cui fa parte Somma Lombardo (Ambito Distrettuale di Somma Lombardo per gestione del Piano di Zona – Distretto Diffuso di Rilevanza Intercomunale Malpensa Nord Ticino).
- Il patrocinio dovrà essere concesso con le modalità previste dal vigente regolamento.
- q) sono esenti dall'applicazione della tassa, a norma dell'art. 21 del D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, le occupazioni effettuate da parte di onlus.

#### ART. 23 SOGGETTO PASSIVO

1. Il canone è dovuto dal titolare dalla concessione.
2. Nel caso di occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, l'occupante di fatto è soggetto passivo del canone.
3. Nel caso di pluralità dei titolari della concessione o degli occupanti di fatto, il canone è dovuto dagli stessi con vincolo di solidarietà.
4. In caso di subentro nell'occupazione in corso d'anno il canone annuale non può essere applicato più di una volta.

#### ART. 24 VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune con arrotondamento ad €. 1,00 per difetto se la frazione non è superiore ad €. 0,50 o per eccesso se è superiore.

2. Il pagamento, nel caso di nuova concessione o di rilascio di concessione con variazione della consistenza dell'occupazione tale da determinare un maggiore canone, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio, il cui rilascio è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti ciascuna nell'ultimo giorno del primo mese del trimestre), qualora l'importo del canone annuo sia di importo superiore a € 2.582,28.
4. Per le annualità successive a quelle del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

#### ART. 25 VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti ciascuna nell'ultimo giorno del primo mese del trimestre), qualora l'importo del canone annuo sia di importo superiore a € 1.549,37.
2. Il versamento, per l'intero o per l'importo della prima rata quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima dell'inizio dell'occupazione sull'apposito conto corrente postale di cui all'articolo precedente. Il rilascio della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento. Nel caso di occupazione su aree pubbliche destinate al commercio il versamento deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.
3. Per le occupazioni temporanee di durata inferiore alle 12 ore l'importo dovuto può essere versato direttamente al Comando di Polizia Municipale.
4. Per le occupazioni temporanee l'importo minimo da versare è di € 5,16.

#### ART.26 RISCOSSIONE DEL CANONE

1. La riscossione volontaria del canone è curata direttamente dal Comune.
2. La riscossione coattiva viene effettuata:
  - in applicazione delle disposizioni recate dagli art. 67, 68 e 69 del D.P.R 43/88;
  - o tramite ingiunzione secondo quanto previsto dal R. D. 639/10.

#### ART. 27 OMESSO OD INSUFFICIENTE PAGAMENTO

1. In caso di omissio od insufficiente pagamento entro i termini previsti, l'Ufficio diffida l'interessato ad adempiere assegnandogli un termine di 15 gg, decorso inutilmente il quale, provvede a pronunciare la decadenza della concessione.
2. Sulle somme comunque versate in ritardo sono dovuti gli interessi moratori calcolati al tasso legale.

#### ART. 28 RECUPERO CANONE EVASO E RIMBORSI

1. L'Amministrazione, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento dell'entrata, provvede al recupero del canone evaso.
2. Provvede altresì a disporre i rimborsi delle somme indebitamente percepite a titolo di canone.
3. Il procedimento di rimborso, attivato dal soggetto interessato con apposita istanza, deve essere concluso entro 90 gg. dalla presentazione della richiesta di restituzione.
4. Ai diritti di credito dell'Amministrazione e del privato è applicabile la prescrizione estintiva prevista dal codice civile.

#### ART. 29 SANZIONI

1. Chiunque occupa abusivamente il suolo pubblico nonché i relativi spazi soprastanti e sottostanti è soggetto, oltre al pagamento del canone determinato in base all'art. 21, ad una sanzione amministrativa pecuniaria di ammontare pari a 200 per cento del canone stesso.

2. Il concessionario che abbia posto in essere l'occupazione concessa senza ottemperare alle prescrizioni tecniche contenute nell'atto concessorio è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di un ammontare pari al 100 per cento del canone. Qualora egli non provveda ad ottemperare entro 30 gg dalla data del verbale di contestazione, la concessione è revocata con effetto immediato.
3. Quando l'occupazione abusiva impegni la carreggiata delle strade ed impedisca o riduca notevolmente lo scorrimento dei veicoli, oltre alla sanzione predetta, si applica – nel caso di inottemperanza alla diffida di sgombero – quella prevista dal quarto comma dell'art. 20 del D. Lgs. 285/92.

## **TITOLO IV NORME FINALI E TRANSITORIE**

### **ART. 30 NORMA TRANSITORIA**

1. Le concessioni di occupazione in essere alla data del 1° gennaio 1999 che non siano in contrasto con le norme di questo regolamento sono rinnovate a richiesta del titolare o mediante pagamento del canone entro il 31 gennaio 1999 con invio della copia della quietanza all'Ufficio competente, anche mediante fax.
2. Le concessioni in essere alla stessa data del 1° gennaio 1999 che siano in contrasto con le norme regolamentari sono revocate con determinazione motivata da notificare entro il 20 gennaio 1999.

### **ART. 31 NORME FINALI**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore con il 1° gennaio 1999.
2. Dal 1° gennaio 1999 viene abrogato il “Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche” approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 333 del 21.05.94.
3. Vengono altresì abrogate con la medesima decorrenza tutte le disposizioni incompatibili con quelle contenute nel presente Regolamento, ad eccezione di quelle che costituiscono norme speciali.

### **ART. 32 SANZIONE PER VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO**

1. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento, se non diversamente previsto nei singoli articoli, sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura di €. 232,41.

## Allegato A

### ELENCO VIE

#### Capoluogo

Ai monti	Del Bent	Don G. Minzoni	San Francesco V.lo
Albania	Del Ciacco	Loc. Molino del Coop	San Martino
Alighieri D.	Del Parco	Molino Secco	Sant' Agnese L.go
Amendola G.	Del Prete C.	Moncarletto	Santo Stefano P.zza
Antica Ducale	Del Rile	Monte Ameno	Sanzio R.
Archimede	Del Rosario (V.lo)	Monte Bianco	Scipione P.C. P.zza
Ariosto L.	Del Santuario (V.le)	Monte Rosa	Don Selva G.
Battisti C.	Della Peduzza	Monte Sordo	Sfondrati N.
Bellini A.	Della Rivazza	Montebello	Solferino
Beltramada	Diana	Morgampo	Soragana
Beltramolli M.	Diaz A.	Mosters E.	Spinata V.lo
Belvedere	Dolci G.	Motte	Tiro a Segno Loc.
Bianco I.	Donizzetti G.	Mure'	Trieste
Bidesco	Duca D'Aosta	Novara	Turati F.
Binaghi V.	Europa (C.so)	Novellina	Valle
Boccaccio G.	Fermi E.	Oggiona	Valmirolo
Borgo Nuovo	Fontana G.	Ospedale	Vecchia Salmorina
Bossi N.	Fornace	Palestro	Verdi G.
Bozza dei salici	Fuser E.	Pandolfi C.	Vignazze
Briante L.	Galilei G.	Paradiso	Vignola
Broggi M.	Galli G.	Pascoli G.	Villa Del Pozzo Loc.
Brughiera	Gallidabino C.	Pastrengo	Villoresi E..
Cabagaggio	Garibaldi G.	Loc. Peduzza	Vira
Cacciatori delle Alpi	Garzonio C.	Pensuti E.	Visconti C.E. P.zza
Cadorna L.	Generale C.A.Dalla Chies	Petrarca F.	Visconti G.
Campana F.	Giotto	Piaggio	Vittorio Veneto P.zza
Canottieri	Giovane Italia	Piave	Volontari del Sangue L.g
Cardano G.	Giusti G.	Prati Magri	Volta A
Carducci G.	Goito	Primo Maggio V.le	XXV Aprile V.le
Casale G.	Gramsci A.	Processione	Zancarini B.
Casolo A. (P.zza)	VI Novembre P.le	Puccini G.	
Cavour C. D.	VI Novembre	Quadro	
Cervino	Lazzaretto	Ravasio A.	
Colombo B.	Locatelli A.	Rebaglia	
Comunale Antica	Madonna della Ghianda	Repubblica C.so	
Coppirolo	Madonnina	Rimembranze V.le	
Costa A.	Magenta	Risorgimento L.go	
Croce della Pietra	Mameli G.	Roma	
Curtatone	Manzoni A.	Ronchi	
Da Somma A.	Manzoni G.	Rossini G.	
De Amicis E.	Mascagni P.	Rughetta	
Largo degli Alpini	Maspero U.	Sala G.	
Dei Cipressi (v.le)	Mazzini G.	Salmorina	
Dei laghetti	Medaglie D' Oro	Salvette	
Dei Mille	Melzi L.	Salvioni	
Dei Prati Lago	Milano	San Fermo	

## Frazioni

<b>MADDALENA</b>	<b>CASE NUOVE</b>	<b>COAREZZA</b>
Al Ticino	Bailo	Cascine
Albanova	Baracca	Colombo C.
Brugheretta	Bellaria	Alzaia Ticino
Caduti di Cefalonia	De Pinedo	Chiesa D.
Duca di Modrone	Della Chiesa	Crocifisso
Giovanni XXIII	Facchinetti	Don Assi
Località Molino di Mezzo	Ferrarin	Fantoni
Località Molino Risella	L. Da Vinci	Fiume
Lungo Canale Villoresi	Moreno	Matteotti
Maddalena	Palli	Nazario Sauro
Martiri della Liberta'	Per Malpensa	Nicola Narcisio
S. G. Bosco	Per Tornavento	Orsa
	Santa Margherita	San Rocco
		San Sebastiano
		Sironi
		Traghetto

## Allegato B

### **CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE TARIFFE PER L'ANNO 1999**

#### OCCUPAZIONI PERMANENTI

Il canone è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Esso è commisurato alla superficie occupata e si applica sulla base del prospetto che segue (tariffa annua al mq.).  
Le superfici eccedenti i mille mq. sono calcolate in ragione del 10%.

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>COEF.</b>	<b>CAT. I</b>	<b>CAT. II</b>
Occupazioni del suolo	1,00	€. 22,21	€. 19,99
Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo	0,70	€. 15,55	€. 14,00
Occupazioni con tende fisse o retraibili aggettanti direttamente sul suolo	0,30	€. 6,66	€. 5,99
Occupazioni con autovetture private adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate	1,30	€. 28,87	€. 25,98
Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia	1,00	€. 22,21	€. 19,99
Occupazioni del suolo con distributori di carburante	1,30	€. 28,87	€. 25,98
Occupazioni del suolo con distributori automatici di tabacchi	0,50	€. 11,10	€. 9,99
Occupazioni del suolo e sottosuolo con condutture, impianti in genere o altri manufatti destinati all'esercizio e manutenzione delle reti di erogazione di pubblici esercizi per metro lineare	0,50	€. 0,154	€. 0,139

#### OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Il canone è commisurato in base alla superficie occupata sulla base del prospetto che segue (tariffa giornaliera al mq.).

Per le occupazioni di durata inferiore alle 6 ore si applica una riduzione del 50%, per quelle di durata compresa tra le 6 e 12 ore si applica una riduzione del 25%.

Spettano inoltre le seguenti riduzioni:

- del 30% se la durata nell'anno è superiore ai 15 giorni,;
- del 50% se la durata nell'anno è superiore a un mese, anche non continuativo o se di carattere ricorrente.

Le superfici eccedenti i mille mq. sono calcolate in ragione del 10%. Nel caso specifico di occupazioni con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate al 50% se non superano i 100 mq, al 25% per la parte che eccede i 100 mq e fino ai 1000 mq, al 10% per la parte che eccede i 1000 mq.

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>COEF.</b>	<b>CAT. I</b>	<b>CAT. II</b>
Occupazioni del suolo	1,00	€. 1,55	€. 1,39
Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo	0,50	€. 0,77	€. 0,70
Occupazioni con tende e simili. Tassazione per la parte sporgente da banchi o aree già tassate	0,70	€. 1,08	€. 0,98
Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti con esclusione di quelle realizzate con installazioni di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	1,20	€. 2,01	€. 1,81

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>COEF.</b>	<b>CAT. I</b>	<b>CAT. II</b>
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono i loro prodotti	0,50	€. 0,77	€. 0,70
Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	0,20	€. 0,309	€. 0,284
Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia	0,20	€. 0,309	€. 0,284
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sportive, religiose	0,20	€. 0,309	€. 0,284
Occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate	1,30	€. 2,01	€. 1,81
Occupazioni del suolo e sottosuolo con condutture, impianti in genere o altri manufatti destinati all'esercizio e manutenzione delle reti di erogazione di pubblici esercizi per metro lineare	0,50	€. 0,0103	€. 0,0092

=====

Deliberato con atto consiliare n 169 del 11/12/1998, approvato dall'Organo Regionale di Controllo di Milano – Sezione Interprovinciale -, nella seduta del 23/12/1998, al progr n. 25806; pubblicato all'Albo Pretorio dal 16/12/1998 Al 31/12/1998; ripubblicato all'Albo Pretorio Comunale, per 15 giorni, dal 7/01/1999 Al 22/01/1999.  
In vigore dal 25/01/1999

Modificato con Delibera Consiglio Comunale n. 20 del 28.04.2014 – modifica art. 22.

=====